

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 19350/75.11.23 del 2 ottobre 2023

Pos. Coll. e Coord. n.3

Oggetto: D.M. 161 dell'11 aprile 2023 "*Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali*". Applicabilità nella Regione Siciliana. Richiesta Parere.

pec Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
(Rif. prot. 44131 del 19.9.2023)

1. Con la nota in riferimento il Dipartimento in indirizzo - premesso che con precedente parere n. 88.04.11 lo scrivente Ufficio, in esito al quesito prot. n. 1451 del 09 aprile 2004, proposto dal medesimo Dipartimento, circa l'applicabilità nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e ambientali*", aveva allora concluso che "*non può che trovare immediata applicazione in ambito regionale, se e sino a quando la competenza regionale esclusiva non verrà in concreto esercitata*" - riferisce che il Ministro della Cultura ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d. lgs. n. 42/2004 citato, le Linee Guida indicate in oggetto.

Ciò posto, nella riferita considerazione che il quadro normativo di settore in ambito regionale è rimasto invariato, il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana "*chiede di conoscere se tale D.M. 161 dell'11 aprile 2023, pur di rango secondario, tuttavia redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio trova anch'esso immediata applicazione nel*

territorio della Regione Siciliana o, viceversa, debba essere oggetto di recepimento con atto regionale di pari livello.”.

2. Sulla questione come sopra esposta si osserva quanto segue.

Appare opportuno rammentare che l'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana attribuisce alla stessa la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche (lett. n), e di musei e biblioteche (lett. r).

In disparte le considerazioni storiche ripercorse nel richiamato parere 88.04.11 di questo Ufficio, che mantengono tuttora la loro validità e che si intendono qui richiamate, ciò che viene posto in rilievo è, ancora una volta, l'applicabilità diretta del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e ambientali*" e del D.M n. 161/23 emanato ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del Codice.

Non può che ribadirsi, al riguardo la immediata applicazione in ambito regionale del D. Lgs. n. 42/2004 sino a quando la competenza regionale esclusiva non verrà in concreto esercitata.

Se, infatti, la Regione Siciliana, pur titolare di competenza legislativa esclusiva ai sensi del sopra richiamato art.14 dello Statuto, "*non provvede a disciplinare una materia, o taluni aspetti di essa, con proprie norme, trova applicazione anche in ambito regionale la disciplina di fonte statale, alla quale va riconosciuta efficacia suppletiva, nel senso che può operare in ambito regionale se e fino a quando la Regione non abbia predisposto una propria disciplina.*"¹

Secondo i principi generali più volte affermati dalla suprema Corte, la legge statale è ritenuta inapplicabile solo nei casi in cui la Regione abbia già esercitato la competenza in discorso, disciplinando specificatamente la materia. Solo per l'effetto dell'approvazione di legislazione di competenza esclusiva si avrà un effetto preclusivo rispetto alla legislazione statale, anche successiva.

Infatti, "*Questa Corte, con sentenza n. 6 del 1957, ha riconosciuto esatto il principio, concordemente affermato nella giurisprudenza, secondo il quale, anche nelle materie*

¹ Parere ULL 88.04.11

indicate nell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, trovano applicazione le leggi dello Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla istituzione delle Regioni, compresa, quindi, anche la Sicilia, fino a quando la Regione stessa non si sia avvalsa della potestà legislativa ad essa attribuita.”²

E ciò senza obbligo di recepimento formale delle norme statali, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale: *“Lo stesso principio si desume dalla sentenza n. 21 del 1959 di questa Corte, nella parte in cui si afferma che le leggi dello Stato hanno efficacia di pieno diritto nel territorio della Sicilia senza che occorra un atto di recezione da parte dell'organo legislativo della Regione, e semprechè la Regione non abbia, in base e nei limiti della riconosciuta potestà, emanato proprie norme legislative.”³*

Orbene, in assenza di novità legislative regionali in materia ed in assenza di provvedimenti amministrativi riguardanti lo specifico ambito *“dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura”*, deve prendersi a riferimento il citato D.M. n. 161/23.

Sul punto, si rileva che esso determina solo *“gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi di concessione richiesti ai singoli richiedenti per l'uso di spazi e la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura dello Stato, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”* (v. art. 2, comma 1, D. M. n. 161/23).

Lo stesso decreto del Ministro della Cultura, prevede all'art. 3, comma 1, che *“I canoni e i corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto sono definiti mediante elenchi e adottati da ciascun istituto e luogo della cultura che ha in consegna i beni, in conformità con quanto previsto dall'Allegato al presente decreto. 2. Gli elenchi di cui al comma 1, in considerazione delle specificità e delle peculiarità dei beni in consegna, possono comunque contenere disposizioni integrative, nonché prevedere canoni e corrispettivi superiori rispetto a quanto contenuto nelle Linee guida di cui all'Allegato al presente decreto.*

² C. Costituzionale, sent. 22 novembre 1973, n. 165.

³ C. Costituzionale sent. 22 novembre 1973, n. 165; vedi anche C. Costituzionale, sent. n.18 del 12 febbraio 1969 e sent. n. 148 del 1971.

3. I canoni e i corrispettivi indicati negli elenchi di cui al comma 1 sono incrementati presso ciascun Istituto mediante l'adozione di un apposito tariffario; in mancanza, sono applicabili i canoni e i corrispettivi contenuti nell'Allegato al presente decreto. (...)”.

E', quindi, demandata ai singoli istituti la facoltà di prevedere canoni e corrispettivi superiori, rispetto a quelli minimi ivi previsti.

Ciò posto, qualora la Regione Siciliana decidesse di determinare superiori importi, potrebbe sempre avvalersi della potestà legislativa esclusiva ex art. 14 dello Statuto, ovvero potrebbe adottare un provvedimento in ambito regionale, pur sempre nel rispetto dei minimi previsti dal D.M. *de quo*.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

A' termini dell'articolo 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si rammenta che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to
Il Dirigente
(*Francesca Marcenò*)

F.to
L'AVVOCATO GENERALE
(*Bologna*)